

previsto dal bando, senza dare l'avvio ad un nuovo procedimento concorsuale;

- l'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie appariva squilibrata in relazione al punteggio riservato ai servizi resi presso determinati enti pubblici. In effetti, quest'ultimo titolo aveva - nel contesto distributivo dei voti - un'incidenza eccessiva e, comunque, la previsione di un punteggio per titoli di servizio appariva sproporzionato rispetto a quello attribuito al altri titoli, in contrasto con i principi giurisprudenziali e con le norme statali e regionali (art. 8, comma 2 del DPR 487/94).

Il Difensore civico ha chiesto notizie agli organi dell'Ente, facendo comunque rilevare che, in materia di procedure concorsuali, la normativa di riferimento - per gli enti dipendenti dalla Regione - è quella valevole per la Regione.

10.17.9. Discriminato nel riconoscimento di benefici retributivi e previdenziali il personale ex L. 285/77 transitato agli Enti dipendenti dalla Regione

Il problema è stato sollevato da alcuni dipendenti di un'Azienda per il diritto allo studio universitario e di una ASL -a suo tempo assunti dalla Regione ai sensi dell'art. 26 L. 285/77 e poi transitati nei ruoli delle predette Aziende - che si sono visti negare, dai rispettivi Enti, l'applicazione dei benefici economici che l'art. 2 della L.R. 118/98 aveva riconosciuto (a far data dal 1984) ai giovani della stessa L. 285 ed "attualmente inquadrati nei ruoli regionali".

In effetti, per come formulata, la norma regionale non conteneva alcuna clausola che facesse pensare ad un'estensione dei suddetti benefici anche al predetto personale, creando situazioni di disparità e il giusto risentimento degli interessati.

A ciò si aggiunga che, già nel sistema delle autonomie, l'art. 19 del DL 2 marzo 1989 n. 66 aveva facoltizzato gli enti locali a riconoscere detti benefici al personale assunto ai sensi dell'art. 26 della citata legge 285.

Sicché il personale dell'apparato ausiliario della Regione rimaneva l'unico a non usufruire di un riconoscimento attribuito a tutto il restante comparto della P.A.

Il problema - opportunamente segnalato all'Assessore regionale al personale - è stato poi affrontato con l'inserimento di apposita disposizione in un più ampio provvedimento legislativo, che è stato però rinviato dal Governo (per motivi che però non toccano la problematica del personale ex legge 285).

10.18. TRASPORTI

Le richieste in questo settore hanno avuto ad oggetto soprattutto i problemi del trasporto pubblico locale, sia stradale che ferroviario, e il regime delle tariffe a favore di particolari categorie sociali.

Questi alcuni degli interventi di più generale interesse.

10.18.1. Agevolazioni sul trasporto pubblico locale per portatori di handicap

L'Ufficio ha ricevuto varie lamentele da parte di invalidi civili, preoccupati che la nuova disciplina delle agevolazioni tariffarie, introdotta dalla L.R. n. 114/98, prevede l'esenzione a favore degli invalidi civili per causa di lavoro o di servizio e non anche per quelli che abbiano contratto un'invalidità da malattia.

Incertezze applicative si sono avute da parte dei Comuni (delegati al rilascio delle tessere di libera circolazione, in base alla precedente L.R. n. 63/92), per il fatto che la cessazione della validità di dette tessere è stata oggetto di rinvio (per 215 giorni) con L.R. 3 marzo 1999 n. 14 e, successivamente, spostata ancora al 1° gennaio 2001, in virtù di un

provvedimento legislativo adottato dal Consiglio regionale il 22/12/1999, ma rinviato dal Governo per violazione del principio di annualità del bilancio.

Il Difensore civico ha sollecitato una sistemazione definitiva di tale disciplina, facendo peraltro presente ai Comuni che non potevano non tener conto della temporanea validità delle tessere già rilasciate ai sensi delle (più favorevoli) disposizioni contenute nella predetta L.R. n. 63/92.

10.18.2. Carenze del trasporto ferroviario nella Valle Roveto

Si è rivolto al Difensore civico il Presidente della Comunità montana della Valle Roveto per lamentare i lunghi tempi di percorrenza ed i frequenti ritardi che si verificano sulla tratta del fondovalle del Liri della linea Avezzano-Roccaraso.

Con un'articolata nota di risposta, la Direzione regionale dell'ASATRASPORTO Metropolitano e Regionale ha spiegato le ragioni dei ritardi e dei disservizi (verificatisi anche a seguito di atti vandalici).

10.18.3. Petizione per estensione servizio pubblico di linea in Comune di Scoppito

Circa trecento persone residenti nelle frazioni Sella di Corno e Vigliano del Comune di Scoppito (AQ) hanno chiesto l'interessamento del Difensore civico nei confronti dell'ARPA per ottenere un'estensione del servizio pubblico di linea alle loro frazioni, che non potevano contare più su precedenti collegamenti per ferrovia.

Alle sollecitazioni dell'Ufficio, il Presidente dell'ARPA assicurava che, in sede di progetto di riassetto del Bacino aquilano, sarebbero state certamente tenute presenti le richieste dei residenti nelle predette Frazioni, inserendo nell'esercizio dell'autolinea di Cave di Coppito - L'Aquila alcune corse specifiche per soddisfare le esigenze di spostamento dei lavoratori e degli studenti delle due località.

10.18.4. Ammodernamento Ferrovia Sangritana. Sollecitate modifiche tecnico-progettuali

Dell'ammodernamento della Ferrovia Adriatico-Sangritana l'Ufficio si è occupato in relazione ad una controversia insorta tra la Società appaltatrice e un Comune interessato ai lavori, il cui Sindaco aveva emesso un atto di

diffida ad introdurre modifiche tecniche nella realizzazione dell'opera, per evitare l'imbottigliamento di alcuni fabbricati e l'inquinamento acustico nelle zone circostanti.

La Società ha comunicato la disponibilità ad accettare modifiche, anche sostanziali, al progetto e ad evitare gli effetti vibrazionali mediante piastre ammortizzanti sottorotative.

10.18.5. Gli alunni di una scuola privata si sentono discriminati nel trasporto scolastico

Un intervento del Difensore civico si è reso necessario anche per smorzare una vivace polemica, insorta da tempo, tra i genitori degli alunni di una scuola materna privata e gli autisti dei mezzi di trasporto del Comune, ai quali i primi rimproveravano disservizi, incuria e una sorta di discriminazione nei confronti della scuola stessa.

La questione è stata segnalata al Dirigente comunale competente, il quale ha giustificato le disfunzioni con le caratteristiche del mezzo di trasporto, garantendo peraltro una più stretta sorveglianza per evitare il disservizio e assumendo l'impegno ad accompagnare regolarmente gli alunni fino all'ingresso della scuola privata.

10.19. TURISMO

Le questioni trattate non sono state quantitativamente numerose, ma hanno investito problematiche di un certo interesse.

Le richieste di intervento hanno per lo più riguardato il ritardo nel rilascio di concessioni del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo, in relazione alle quali il Difensore civico si è adoperato presso l'Assessorato regionale per portare avanti un'iniziativa legislativa che definisca meglio gli aspetti procedurali per la selezione delle domande di concessione.

Le tematiche più significative hanno avuto ad oggetto.

10.19.1. Guide turistiche - Mancano i concorsi per il rilascio del patentino

Il problema dell'inadeguatezza degli Albi delle guide turistiche operanti all'interno del territorio abruzzese - in relazione alle esigenze dell'industria turistica e soprattutto in vista dell'evento giubilare - ha suggerito l'intervento dell'Ufficio per chiarire che il rilascio del tesserino per guida turistica spetta esclusivamente alle Province (a ciò delegate dalla Regione) e che i corsi di formazione promossi da Enti vari, se non seguiti da esame finale presso

l'apposita Commissione istituita dalla Provincia, non abilita - salvi i casi stabiliti dalla legge - all'esercizio della professione.

In questo senso è stato rivolto pressante invito a qualche Amministrazione provinciale perché provveda a bandire i concorsi, per normalizzare situazioni di abusivismo diffuso e dare nel contempo concrete possibilità occupazionali ai giovani.

L'intervento è stato sollecitato da avvisi (pubblicati anche sui giornali) di corsi per guide turistiche gestiti da Centri formativi privati, i quali avevano ingenerato in alcuni giovani la convinzione che, alla conclusione dei corsi, avrebbero conseguito il rilascio del patentino abilitante all'esercizio della professione.

10.19.2. Ritardano le concessioni del demanio marittimo

Materia di particolare interessamento è stata anche la concessione dei beni del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo, a fronte di gravi problemi insorti con il passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni e alla non facile applicazione della L.R. n. 141/97.

Nodi cruciali della questione - che ha determinato un preoccupante ritardo nel rilascio di nuove concessioni demaniali - sono stati anzitutto gli equivoci e le incomprensioni tra

l'Assessorato regionale al Turismo e la Capitaneria di Porto di Pescara, che hanno portato a prese di posizione apertamente polemiche e a difficoltà di dialogo estremamente deleterie, in un settore che richiede invece il massimo di sinergia e di collaborazione reciproca tra le due strutture.

L'opera di mediazione e di paziente convincimento del Difensore civico tra le contrapposte posizioni è stata essenziale e, attraverso essa, è ripreso un confronto dialettico e costruttivo tra strutture statali e regionali che sta dando i suoi primi risultati e che, in ogni caso, ha evitato l'aggravarsi e il protrarsi nel tempo di una situazione di impasse, assolutamente da scongiurarsi in un settore ad alta dinamicità produttiva e imprenditoriale.

A ciò va aggiunto, sul piano normativo, una carenza o inadeguatezza di regole certe ai fini della selezione delle domande di assegnazione dei beni del demanio marittimo; assegnazioni finora rimesse alla scarsa disciplina contenuta nell'art. 37 del Codice della Navigazione e basata su elementi selettivi assai generici (quale una non meglio precisata rispondenza del progetto all'interesse pubblico).

Si verificava poi - nella quasi generalità dei casi - che tutte le richieste fossero ritenute corrispondenti al pubblico interesse; con ciò rendendosi necessario ricorrere alla licitazione privata, senza alcuna predeterminazione di criteri di priorità (a parte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente concedente).

Si è avvertita, a tal fine, l'opportunità di formulare una proposta legislativa (sottoposta all'attenzione del competente Assessorato regionale) per chiarire gli aspetti connessi all'espletamento delle procedure di licitazione privata (per l'assegnazione del demanio marittimo in presenza di più richieste) e per introdurre parametri selettivi che tengano conto anche di istanze ed esigenze di carattere sociale.

10.19.3. Assegnazione posti di nolo sci. Non si possono privilegiare i residenti

Un proficuo intervento è stato eseguito nei confronti di un'Amministrazione comunale che aveva disposto l'assegnazione dei posti per l'attività di nolo sci, nella quale un aspirante - già assegnatario nel corso delle precedenti stagioni invernali - si era visto escluso dalla graduatoria, in virtù di vecchi criteri selettivi che prevedevano la precedenza a favore dei cittadini residenti in quel

Comune e, in subordine, la priorità in base alla data di inoltro della richiesta.

Tali criteri erano stati fissati dalla Giunta comunale al di fuori delle modalità stabilite dalla legge 241/90 e, comunque, introducevano un elemento di discriminazione tra cittadini residenti e non, senza alcun riferimento ad una norma in tal senso.

Il Sindaco si mostrava peraltro disponibile a rivedere, per gli anni successivi, l'intera normativa e provvedeva intanto ad aumentare il numero dei posti, accogliendo anche la richiesta dell'operatore escluso.

La tesi del Difensore civico veniva successivamente avallata anche da un'ordinanza di sospensiva del provvedimento di assegnazione da parte del TAR, adito da altro concorrente escluso dalla graduatoria.

10.20. URBANISTICA**10.20.1. Annullamento delle concessioni edilizie - Una funzione che nessuno sembra voler esercitare**

Un conflitto (negativo) di competenza tra Regione e Amministrazioni provinciali - da tempo latente e mai affrontato in termini risolutivi - è quello riguardante la discussa titolarità del potere-dovere di annullare le concessioni edilizie, ex art. 27 della legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942.

Detto potere di annullamento, com'è noto, non va confuso con quello spettante al Comune in sede di autotutela, essendo invece una forma di controllo repressivo di carattere eccezionale (dapprima riconosciuto in capo allo Stato e poi trasferito alle regioni con il DPR n. 8 del 15 gennaio 1972), che riguarda le concessioni illegittime rilasciate dai Comuni negli ultimi 10 anni e che può essere esercitato entro il termine di 18 mesi dall'accertamento della violazione.

Si tratta cioè di un istituto che si collega concettualmente (restandone però distinto) a quel più ampio potere di annullamento degli atti illegittimi dello Stato e degli enti

territoriali, che l'art. 6 del T.U.L.C. e P. del 1934 riconosce al Governo e che può essere esercitato in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

Con l'art. 3 della L.R. 18/72, la funzione in parola era stata riservata alla Giunta regionale (anche se poi l'aveva esercitata solo in un paio di occasioni).

La stessa Regione tuttavia, nel delegare alle Province le funzioni di "vigilanza e controllo delle attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio provinciale" (art. 8 L.R. 52/89) aveva poi ritenuto - attraverso un'opinabile interpretazione del CRTA, fatta propria anche dall'Assessorato regionale all'urbanistica - che tra le funzioni connesse all'attività di "vigilanza e controllo" rientrasse anche quella relativa al potere di annullamento, ex art. 27 L. U.N.

Ed in questo senso, di fronte a varie richieste di annullamento formulate da privati - e di cui è stato investito anche il Difensore civico - l'Assessorato regionale ha dichiarato la propria incompetenza ed ha rimesso le questioni alle rispettive Amministrazioni provinciali, perché provvedessero (nell'esercizio della delega).

Sulla complessa tematica lo scrivente è intervenuto per esprimere forti dubbi sulla tesi interpretativa fornita dal CRTA (peraltro assunta a strettissima maggioranza), dal momento che un potere del tutto eccezionale e atipico (quale quello individuato dall'art. 27 della legge n. 1150/1942) non può - nel silenzio del legislatore regionale - essere implicitamente ricondotto alla generica formulazione della delega contenuta nell'art. 8 della L.R. 52/89.

Quest'ultima fonte prevede, infatti, una sequenza procedimentale che, partendo dalla verifica dell'attività edilizio-urbanistica sul territorio, sbocca poi in eventuali provvedimenti sanzionatori di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, esattamente scanditi nei tempi e nelle forme.

Nulla dice invece il legislatore del 1989 - a differenza di quanto fece con la L.R. del 1972 -sull'esercizio dello speciale potere repressivo di cui all'art. 27 citato, né per ciò che concerne l'affidamento della delega né per quanto riguarda la fissazione di direttive generali che - secondo la riserva di legge contenuta nell'art. 10 dello Statuto abruzzese - dovrebbero

accompagnare i processi di delega di funzioni amministrative agli enti locali.

Sull'argomento l'Ufficio ha svolto una serie di approfondimenti con dirigenti e consulenti degli Assessorati regionali e provinciali competenti, che hanno convenuto sull'esistenza di margini di opinabilità della posizione assunta dal C.R.T.A.

Nel frattempo, qualche Assessorato provinciale all'urbanistica ha formalmente dichiarato - di fronte a specifiche richieste di intervento - la propria incompetenza ad esercitare il potere di annullamento di che trattasi.

Di fronte al rischio di un pericoloso (quanto inutile) contenzioso in sede giurisdizionale, lo scrivente ha rappresentato l'assoluta e urgente necessità di far chiarezza, attraverso un'esplicitazione legislativa che precisi competenze e modalità di esercizio del predetto potere di annullamento.

La sollecitazione ha trovato seguito con la presentazione di un disegno di legge della Giunta regionale, che però non ha concluso il suo iter (per il sopraggiungere dello scioglimento del Consiglio regionale).